

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

Prov. Messina

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI
" ASSISTENZA AGLI ANZIANI "

Art. 1

E' istituito il servizio di Assistenza agli anziani nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Montalbano Elicono.

Come Servizio Sociale permanente, esso viene attuato ai sensi e per le finalità della L.R. del 2.1.79, n. 1 e della L.R. n. 87/81.

Art. 2

Beneficiarie del servizio sono tutte le persone residenti nel Comune, che siano anziane, bisognose e prive di chi possa accudire a loro.

Art. 3

Il Servizio è completamente gratuito ed al suo finanziamento provvede il Comune con i fondi della L.R. del 2.1.79, n. 1 o con quelle, totali o parziali, accordati ai sensi della legge dell'1.6.77, N. 285, della legge Regionale del 18.8.78, N. 37 e della L.R. del 3.12.80, n. 125.

Il servizio, inoltre viene finanziato con i fondi assegnati al Comune ai sensi della L.R. 6.5.81 n. 87.

Art. 4

Il Consiglio Comunale annualmente provvede ad inserire i fondi necessari nel programma di utilizzo delle somme assegnate al Comune per servizi ai sensi della L.R. del 2.1.79, n. 1, la quale ha attribuito ai Comuni competenze e fondi per i servizi di assistenza e beneficenza pubblica, con particolare riguardo all'assistenza agli anziani.

Art. 5

Sulla base dei fondi appositamente inseriti nel programma di utilizzo di cui al precedente art. 4 e con quelli assegnati ai sensi della L.R. 87/81 il Consiglio Comunale approva, annualmente, un progetto specifico del servizio ai sensi della legge dell'1.6.77, N.285 e della L.R. del 18.8.78, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, e L.R. 87/81, stabilendo il periodo di attuazione, il fondo disponibile, e tutte le altre modalità previste dall'Art. 26 della citata legge n. 285/77. Come progetto specifico annuale del servizio è valido il programma inviato alla Regione per la richiesta dei fondi di cui alla L.R. 87/81.

Art. 6

L'assistenza domiciliare si articola anche nelle altre seguenti prestazioni:

- a) visitare giornalmente a domicilio gli anziani bisognosi di assistenza;
- b) fare compagnia agli stessi anziani;
- c) dialogare con essi ed informarli anche attraverso la lettura di giornali e libri;
- d) servizi, se necessario, nell'orario di mangiare, scaldare i cibi, rifare il letto e rassettare gli ambienti indispensabili, per gli anziani malfermi in salute;
- e) informare il Comune ed i servizi sanitari per le varie esigenze degli assistiti;
- f) fornire assistenza morale ed agli anziani soli, nei modi migliori, ricordando anche, con un pensiero od un omaggio, le loro ricorrenze più significative;
- g) riunirli, periodicamente, in appositi ricevimenti, in varie riunioni e cerimonie, organizzando per loro recite e manifestazioni culturali, musicali e ricreative ed approntando anche, in particolari circostanze, un pranzo od un rinfresco;
- h) dare assistenza culturale agli anziani;
- i) fornire aiuti agli anziani bisognosi, erogando ad essi contributi in denaro od in natura, vestiario, cibo, ed indispensabili arredi, a carico del fondo previsto nell'apposito progetto specifico comunale di attuazione del servizio.

L'assistenza domiciliare si articola anche nelle altre seguenti prestazioni:

- l) disbrigo faccende domestiche (pulizia locali, lavaggio stoviglie, lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti).
- m) espletamento pratiche (presso il Comune, l'Amministrazione, l'Ufficio Postale).

Art. 7

Per il personale indispensabile al servizio si farà ricorso a:

- a) personale comune di ruolo;
- b) personale straordinario trimestrale assunto ai sensi della L.R. del 25/7/79, n. 175;

Il personale straordinario trimestrale da assumere tramite il locale

Ufficio di Collocamento, secondo le normative di legge vigente in materia (L.R.175/79 e successive leggi) deve avere la qualifica di inserviente-qualifica di assistente domiciliario, in assenza, manovali comuni ed anche, per alcune unità, quella di infermiere generico e assistente sociale.

Il numero del personale straordinario viene fissato nel numero massimo di cinque ogni trimestre per 4 ore giornaliere.

c) convenzione con cooperative di giovani iscritte nelle liste speciali, ai sensi della legge dell' 1/6/77, n. 285, della L.R. del 18/8/78 n. 37 e della L.R. del 3/12/80, n. 125 e con cooperativa costituita per le finalità della L.R. 87/81 di assistenza domiciliare agli anziani.

Art. 8

In caso di affidamento del servizio a cooperative, il Consiglio Comunale terrà conto per le valutazioni di scelta, della residenza anagrafica nel Comune da parte dei soci della cooperativa, delle esperienze maturate in precedenti appalti, della struttura associativa commisurata alle necessità del servizio, delle offerte più vantaggiose rispetto all'importo stabilito per l'appalto nell'apposito progetto specifico.

Art. 9

Il Comune darà notizia, con avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio comunale per otto giorni, della intenzione di affidare il servizio a cooperative, della quantità di persone che le stesse devono mettere a disposizione dell'entità del finanziamento e delle altre modalità di appalto. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dell'esperienza maturata dagli addetti negli anni precedenti, dell'efficienza del servizio svolto e dello impiego dimostrato nell'organizzazione l'assistenza domiciliare, può anche disporre di anno in anno, di prorogare l'affidamento del servizio alla cooperativa o al personale che lo gestisce, tale proroga avviene automaticamente se non c'è una disdetta per iscritto almeno due mesi prima della scadenza ove l'Amministrazione dovesse richiederlo, possono essere concordate, per la proroga, anche diverse condizioni relative al compenso e al personale.

Il Comune di anno in anno stabilirà, al momento dell'affidamento del servizio, il tempo di attuazione che può avere durata annuale, semestrale o

per periodi diversi. Il sindaco è autorizzato ad avviare il servizio e a pubblicare l'avviso per la gara di affidamento alla cooperativa.

Art. 10

Il compenso che sarà corrisposto alle cooperative si riferisce esclusivamente alle prestazioni del personale fornito delle stesse per la gestione del servizio.

Ogni altra spesa relativa alle forniture previste dal precedente art. 6 rimane a carico delle relative voci finanziarie previste nel progetto specifico e sarà effettuata direttamente dagli organi comunali.

Oltre all'assistenza domiciliare il Comune può finanziare il ricovero in Istituti specializzati.

Il Comune predisporrà eventuali locali necessari all'assistenza.

Art. 11

Alla cooperativa aggiudicataria del servizio può dato un ufficio nei locali comuni per tutta la durata dell'appalto.

La scelta da parte del Consiglio Comunale della cooperativa cui affidare il servizio è insindacabile.

Il rapporto dell'appalto verrà disciplinato da apposito contratto.

Art. 12

Il rapporto interno fra i soci della cooperativa aggiudicataria dell'appalto è estraneo al Comune.

Il compenso pattuito per l'appalto verrà corrisposto, nelle forme previste dal contratto, al legale rappresentante della cooperativa e sarà onnicomprensivo, spettando all'organismo associativo la retribuzione dei singoli soci impegnati nel servizio ed ogni versamento delle quote previste dalla legge per previdenza, oneri assicurativi, copertura dei rischi ed infortuni, etc.

Art. 13

Il rapporto fra Comune e cooperativa aggiudicataria dell'appalto è temporaneo e segue tutte le prescrizioni di legge in materia.

Il rapporto fra il Comune e la cooperativa che gestisce il servizio di assistenza domiciliare agli anziani può essere rescisso di pieno diritto, unilateralmente e senza preavviso, dal Comune qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la cooperativa non adempia in pieno ai compiti affidatagli ed

ed elencati nell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 14

Tutto quanto sarà necessario per l'espletamento del servizio al di fuori delle forniture di cui al precedente art. 6 è a carico della cooperativa. L'Amministrazione resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso di automezzi propri dei soci e da ogni infortunio od altro derivante dal servizio stesso.

Art. 15

Il servizio deve essere giornaliero e comporta il dovere di assicurarsi che la assistenza raggiunga lo scopo benefico ed utile verso gli anziani. La cooperativa organizzerà le sue prestazioni in modo da raggiungere positivamente le finalità dell'assistenza. Il Comune vigilerà affinché il servizio venga effettuato bene e secondo le modalità stabilite.

Art. 16

In caso di affidamento del servizio a cooperative, L'Amministrazione comunale fornirà l'elenco degli anziani da assistere, sempre aggiornato con nuove segnalazioni.

Chiunque, avendone i requisiti, può richiedere di ricevere l'assistenza.

La cooperativa aggiudicataria fornirà al Comune relazioni periodiche sul servizio e sulle necessità degli anziani e assistiti.

La cooperativa ha l'obbligo di assistere gli anziani di cui all'elenco fornito dal Comune e di redigere un calendario delle visite programmate, da depositare al Comune.

L'Amministrazione, sulla base del calendario presentato, si riserva di effettuare dei controlli per accertare la rispondenza tra le visite programmate e quelle effettivamente realizzate.

Ciascuno anziano incluso nell'elenco deve essere assistito dal personale della cooperativa continuamente e con tutte le prestazioni di cui l'art. 6 del presente Regolamento e conseguentemente nessuno degli anziani di tale elenco deve essere dalla cooperativa privato della completa e continuativa assistenza prevista dal citato art. 6.

L'inadempienza di tale prescrizione comporterà il diritto per l'Amministrazione comunale di dichiarare rescisso il contratto di affidamento immediatamente per

colpa della Cooperativa, gli stessi obblighi di operare in modo sod
disfacente il servizio valgono per il personale straordinario.

zione, la cooperativa non adempia in pieno ai compiti affidatigli ed elencati nell'art.6 del presente regolamento.

ART.16 -aggiungere:

La cooperativa ha l'obbligo di assistere gli anziani di cui all'elenco fornito dal Comune e di redigere un calendario delle visite programmate, da depositare al Comune.

L'Amministrazione, sulla base del calendario presentato, si riserva di effettuare dei controlli per accertare la rispondenza tra le visite programmate e quelle effettivamente realizzate.

ciascuno anziano incluso nell'elenco deve essere assistito dal personale della Cooperativa continuamente e con tutte le prestazioni di cui all'art.6 del presente Regolamento e conseguentemente nessuno degli anziani di tale elenco deve essere dalla Cooperativa privato della completa e continuativa assistenza prevista dal citato articolo 6.

L'inampiezza di tale prescrizione comporterà il diritto per l'Amministrazione comunale di dichiarare rescisso il contratto di affidamento immediatamente per colpa della Cooperativa. Gli stessi obblighi di operare in modo soddisfacente il servizio valgono per il personale straordinario.

- 2) Dare atto che il testo integrale del Regolamento di gestione del servizio comunale di assistenza agli anziani dopo le modifiche apportate come sopra, è quello contenuto nell'allegatoA del presente atto deliberato del quale ne fa parte integrante ed essenziale.
 - 3) Per l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani per l'anno 1986 si provvederà con successivo atto deliberativo.
-